



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2022.0008500 del 07/04/2022

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **III**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **IV**

Al Signor Presidente
del **Comitato Paritetico
di Controllo e Valutazione**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 216 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Istituzione della Psicologia delle cure primarie”.

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Tironi, Carretta).

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito le Commissioni consiliari **I, IV** e il **Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Con i migliori saluti

ALESSANDRO FERMI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

PROGETTO DI LEGGE N. 216

di iniziativa dei Consiglieri regionali:
Tironi, Carretta

—————
“Istituzione della Psicologia delle cure primarie”.
—————

PRESENTATO IL 05/04/2022

ASSEGNATO IN DATA 07/04/2022

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **III**

CONSULTIVE **I - IV**

ALTRI PARERI **COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente Legge Regionale intende facilitare alla popolazione l'accesso all'intervento psicologico di primo livello, nell'ambito delle strutture di prossimità e in stretto coordinamento con i Servizi Specialistici. La Psicologia delle cure primarie nasce come risposta alla evidenza epidemiologica dell'incremento del bisogno psicologico nel periodo pandemico; ma, in una prospettiva stabile e di lungo periodo, vuole strutturare una offerta psicologica integrata nel Sistema Sanitario Regionale, tempestiva, appropriata, vicina alla cittadinanza e al territorio. Alla Psicologia delle cure primarie si assegnano funzioni di prevenzione indicata, diagnosi ed intervento precoce sulle forme di disagio psicologico all'esordio o di minore gravità; di orientamento e accompagnamento ai Servizi specialistici di secondo livello, ai Servizi sociosanitari e sociali; di interventi di consulenza, valutazione e supporto psicologico in quelle condizioni di sofferenza psicologica che non richiedono interventi specialistici o prese in carico multidisciplinari di lungo periodo.

La presente Legge Regionale prevede da una parte interventi immediati in favore della popolazione e del bisogno psicologico attuale nel periodo pandemico, e dall'altra interventi di sistema nell'arco di tre anni di attività. Viene definito il profilo professionale dello Psicologo delle cure primarie, i percorsi specificatamente dedicati per formare le competenze dei professionisti che opereranno stabilmente nell'ambito territoriale in sinergia con i Servizi specialistici.

Le restrizioni per contenere la pandemia da Covid-19, con le conseguenti chiusure, limitazioni sociali, didattica a distanza e perdita di riferimenti concreti d'incontro, hanno influito negativamente sul benessere psicologico della persona, in particolare dei più giovani. Numerosi studi indicano che da tale situazione è conseguito un generale aumento del disagio emotivo, stati ansioso-depressivi, isolamento, ritiro sociale e condotte a rischio. In risposta ai bisogni assistenziali emersi in relazione alla pandemia da Covid-19 e più in generale a supporto del benessere psicologico, si ritiene fondamentale proporre l'introduzione e la messa a sistema di un intervento psicologico di prossimità d'aiuto ai cittadini lombardi in un'ottica di prevenzione e supporto, nonché per ridurre il rischio di cronicizzazione. Per fare solo un esempio, infatti, in Italia, a oggi, solo il 29% della popolazione affetta da depressione maggiore accede a un trattamento a un anno dall'esordio della patologia. Inviare questi pazienti ad uno psicologo entro un anno dall'insorgere del disturbo permetterebbe un intervento efficace che potrebbe evitare di portare alla prescrizione di psicofarmaci.

Per questo l'introduzione della psicologia delle cure primarie, l'inserimento di almeno un professionista psicologo formato all'interno delle Case di Comunità e dei Distretti, con la regia delle U.O. di Psicologia della ASST, dà risposta al bisogno della popolazione di accedere a prestazioni psicologiche a bassa soglia, aumentando la capacità del servizio

sociosanitario di intercettare precocemente situazioni di difficoltà e promuovendo in maniera più efficace il benessere psicologico dei cittadini lombardi.

Il testo del progetto di legge si compone di dieci articoli.

L'**art. 1** reca le definizioni e finalità della psicologia delle cure primarie.

L'**art. 2** indica le aree di intervento dello psicologo di cure primarie.

L'**art. 3** dispone le competenze e la formazione dello psicologo di cure primarie.

L'**art. 4** reca disposizioni relative all'organizzazione delle attività di psicologia di cure primarie.

L'**art. 5** reca disposizioni per la verifica, il monitoraggio e il controllo qualitativo dell'assistenza psicologica.

L'**art. 6** prevede il coordinamento con la Prevenzione.

L'**art. 7** prevede l'istituzione di una Cabina di regia per il coordinamento delle attività di psicologia di cure primarie e psicoterapia di base.

L'**art. 8** prevede la clausola valutativa.

L'**art. 9** detta la norma finanziaria.

L'**art. 10** dispone l'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLATO

Art. 1

(Istituzione e finalità della Psicologia delle cure primarie)

1. In ogni ASST viene istituita la Psicologia delle cure primarie che si occupa degli interventi psicologici territoriali e di prossimità. Regione Lombardia pone in essere azioni a sostegno della attivazione e realizzazione della psicologia delle cure primarie e degli interventi psicologici territoriali di prossimità in risposta ai bisogni primari di salute delle persone e delle famiglie.
2. La Psicologia delle cure primarie ha tra le proprie finalità quelle di offrire un supporto psicologico tempestivo e diffuso, nonché di sostenere e integrare l'azione dei Medici di medicina generale, dei Pediatri di libera scelta e dei Professionisti della Salute mentale e della Prevenzione nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base di natura psicologica dei cittadini lombardi.
3. Sono funzioni della Psicologia delle cure primarie la prevenzione indicata in favore delle persone che manifestano iniziali segni di sofferenza psicologica, la valutazione psicologica, la diagnosi ed intervento psicologici precoci, la consulenza ed il supporto psicologico alla persona e alla famiglia; l'orientamento indicato ed appropriato ai Servizi specialistici della Salute Mentale e Dipendenze, della Fragilità, Disabilità, Cronicità; ai Consultori Familiari; ai Servizi Sociosanitari e Sociali. Sono anche funzioni della Psicologia delle cure primarie le cure psicologiche di prossimità, in integrazione con gli altri servizi e presidi sanitari e sociosanitari presenti in ambito distrettuale, nell'ottica di un'organizzazione della assistenza psicologica a livelli crescenti di intensità e complessità di intervento. L'intento è quello di ampliare la risposta precoce alla domanda di cura della sofferenza psicologica, facilitandone l'accesso ad uno stadio iniziale, al fine di intervenire all'esordio e limitare l'evoluzione patologica con i conseguenti costi individuali, sociali ed economici correlati all'aggravamento e alla cronicità.
4. Nelle ASST la Psicologia delle cure primarie è gestita dalla U.O. di Psicologia (UOPSI), di cui alla Legge Regionale 29 giugno 2016, n.15. La UOPSI ha il compito di integrare la attività della Psicologia delle cure primarie nel complesso degli interventi psicologici aziendali e di gestire il coordinamento con i MMG, PLS, Servizi Specialistici della Salute Mentale e Dipendenze, Consultori Familiari, Reparti Ospedalieri, Servizi Sociosanitari e Sociali, i Servizi e Progetti di Prevenzione universale attuati negli Istituti Scolastici e nel Territorio. Alla UOPSI compete inoltre la organizzazione della attività in funzione della garanzia dei LEA, appropriatezza degli interventi psicologici territoriali, gestione delle risorse assegnate, definizione di procedure e protocolli di collaborazione, valutazione delle rendicontazioni delle attività e prestazioni.

5. La Psicologia delle cure primarie è erogata a livello distrettuale, territoriale, nei servizi di prossimità, anche al domicilio della persona. In ogni Casa di Comunità è presente almeno uno psicologo delle cure primarie a tempo pieno a garanzia della risposta tempestiva alla domanda di psicologia portata dalle persone e dal territorio, in applicazione all'art.9 comma 1 lettera p della Legge Regionale del 14 dicembre 2021, n.22.
6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali, in particolare il testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità.

Art. 2

(Aree di intervento dello Psicologo di cure primarie)

1. Si intende per Psicologo delle cure primarie lo Psicologo che all'interno della rete territoriale e in collaborazione con i Medici di medicina generale (MMG) ed i Pediatri di libera scelta (PLS), eroga interventi di primo livello, di prevenzione indicata, diagnosi ed intervento precoce, consulenza, valutazione e sostegno psicologico di tutte quelle problematiche che non rientrano negli ambiti di competenza dei reparti e servizi specialistici di secondo livello.
2. Lo Psicologo delle cure primarie opera nel Distretto e sul Territorio. Almeno uno psicologo è inserito in ogni Casa di Comunità per l'attività di assistenza psicologica primaria. Opera anche nelle Equipe multidisciplinari di valutazione multidimensionale del bisogno e accoglie direttamente e tempestivamente gli invii di MMG, PLS e degli Specialisti ambulatoriali che rilevino segnali di un possibile disagio psicologico nei loro pazienti. Le azioni dello Psicologo di cure primarie sono svolte in luoghi di prossimità degli utenti, delle famiglie e della comunità e forniscono un primo livello di assistenza psicologica, evidence based, appropriato, facilmente e rapidamente accessibile in luoghi non stigmatizzati.
3. Lo Psicologo delle cure primarie, grazie alla regia della U.O. di Psicologia (UOPSI), opera in coordinamento con i Servizi Specialistici della Salute Mentale, dei Consultori Familiari, della Disabilità, Fragilità, Cronicità; dei Servizi di Prevenzione e Promozione della Salute; dei Reparti Ospedalieri e di Riabilitazione; con tutte le articolazioni funzionali della ASST ed i Servizi sociali del territorio.
4. È compito dello Psicologo delle Cure Primarie l'erogazione del primo livello di valutazione e intervento psicologico di prossimità, in integrazione con gli altri servizi e presidi sanitari e sociosanitari, nell'ottica di un'organizzazione appropriata ed efficace della prevenzione ed assistenza psicologica a livelli crescenti di intervento per rispondere ai bisogni previsti e disciplinati dai Livelli Essenziali di Assistenza.
5. Lo Psicologo delle cure primarie effettua la attività di valutazione psicologica e di supporto psicologico alla persona e alla famiglia per le condizioni di sofferenza

psicologica determinate da una patologia organica; eventi stressanti di vita; crisi evolutive e del ciclo di vita; fragilità e disabilità; problematiche neuropsicologiche. Possono inoltre accedere ad interventi psicologici di diagnosi e trattamento precoce tutte quelle persone che hanno uno stato di disagio psicologico che per la tipologia o il lieve livello di gravità non necessitano di interventi multidisciplinari da parte delle equipe dei servizi specialistici. Lo Psicologo delle cure primarie effettua attività di diagnosi ed intervento psicologico precoce per tutte quelle situazioni di disagio psicologico che, se non adeguatamente accompagnate e supportate, potrebbero evolversi in psicopatologie, disturbi della condotta e dell'adattamento di livello grave o cronici.

6. Lo Psicologo delle cure primarie svolge le seguenti attività:
 - a. prevenzione indicata, con interventi di diagnosi precoce, intervento precoce e supporto per quelle situazioni in cui vi è uno stato di disagio psicologico o patologia all'esordio, con lo scopo di prevenirne lo sviluppo, aggravamento e cronicizzazione; a tale scopo opera in coordinamento con i servizi e progetti di prevenzione presenti sviluppati negli Istituti Scolastici e nel territorio;
 - b. valutazione del bisogno psicologico della persona e della famiglia al primo accesso alla PUA della Casa di Comunità, alla COT, oppure su invio del MMG, PLS, Medici specialisti ambulatoriali, Servizi sociali; attività di screening della tipologia del bisogno psicologico, livello di urgenza e gravità;
 - c. valutazione cognitiva, valutazione funzionale, assessment in funzione delle Misure di supporto al bisogno psicosociosanitario previste da Regione Lombardia e in funzione del fabbisogno della Commissione Medico Legale della ASST;
 - d. valutazione neuropsicologica ambulatoriale e, al bisogno, al domicilio dell'utente fragile, disabile, anziano;
 - e. attività psicodiagnostica rivolta al singolo e alla famiglia (assessment);
 - f. consulenza psicologica e supporto psicologico alla persona, alla famiglia, al caregiver;
 - g. orientamento ed accompagnamento ai Servizi Specialistici della Salute Mentale e Dipendenze; Consultori Familiari, Ambulatori specialistici, Servizi Sociali e realtà del territorio;
 - h. refertazione, certificazione, registrazione e rendicontazione delle prestazioni di psicologia delle cure primarie, secondo le modalità ed i flussi che verranno indicati con specifica nota della DG Welfare di Regione Lombardia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Competenze e Formazione dello Psicologo delle cure primarie)

1. La nuova figura dello Psicologo delle cure primarie risponde all'andamento epidemiologico del bisogno psicologico negli ultimi anni e segue l'evoluzione della riforma del Sistema Sanitario in una visione di ampliamento dell'intervento territoriale e di prossimità. Ed è anche frutto di una precisa scelta di un investimento stabilizzato sulla prevenzione ed intervento precoce allo scopo di ridurre la sofferenza psichica e la richiesta di cura ai servizi specialistici.
2. La Psicologia delle cure primarie richiede specifiche competenze: una conoscenza teorica ed esperienziale dei Servizi della Salute Mentale e dei Consultori; una approfondita competenza nella psicodiagnosi e nell'utilizzo degli strumenti testistici per la valutazione cognitiva, funzionale, neuropsicologica; abilità nell'operare in setting individuali, familiari e gruppal; esperienza con target di utenti che saranno molto diversi (per es. adolescenza; disabilità; patologia organica; anziani).
3. La Giunta regionale, sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 7, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le specifiche competenze e titoli dello Psicologo di cure primarie, la modalità di selezione degli stessi e la gestione dei relativi incarichi, tenendo conto dei seguenti requisiti minimi:
 - a) laurea magistrale in psicologia;
 - b) iscrizione all'albo A dell'Ordine degli Psicologi;
 - c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale o regionale.
4. La Giunta Regionale inoltre promuove, regola e sostiene la attivazione del Corso annuale di formazione specialistica obbligatoria non universitaria in Psicologia delle cure primarie.
5. In fase di prima applicazione, in attesa della realizzazione e completamento delle prime edizioni dei corsi di formazione specialistica di cui al comma 4, accedono alle selezioni per gli incarichi di Psicologo delle cure primarie, gli psicologi che, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 3, documentino l'esercizio di attività almeno triennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle ATS, ASST, IRCCS e nelle strutture private accreditate. Per i candidati che presentano attestazione di struttura accreditata è necessaria documentazione fiscale che comprova l'attività contrattualmente svolta.

Art. 4

(Organizzazione delle attività di psicologia di cure primarie)

1. In ciascuna Casa di Comunità le attività psicologiche delle cure primarie sono erogate da almeno uno Psicologo delle cure primarie adeguatamente formato, in sinergia con la Equipe multidisciplinare, le COT, e le strutture del Distretto di appartenenza.

2. In ciascuna ASST, il Direttore o il Responsabile della U.O. di Psicologia (UOPSI) ha il compito di responsabile clinico, di coordinamento e programmazione per la Psicologia di cure primarie. Questi si interfaccia con la Direzione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e la Direzione Sociosanitaria per quanto di specifica competenza per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione e sulla eventuale loro applicabilità, per la programmazione inerente alla Psicologia di cure primarie per i Protocolli di collaborazione con i clienti interni ed esterni alla ASST.
3. Se previsto, attraverso un accordo tra ASST ed Enti locali, lo Psicologo delle cure primarie può operare logisticamente anche all'interno di locali forniti dall'Ente locale: tale configurazione può facilitare l'accesso in aree rurali, disagiate o con scarsità di spazi idonei per lo svolgimento di attività di prossimità.
4. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo Psicologo di cure primarie territoriale sono a carico del Servizio Sanitario Regionale. La prestazione può essere soggetta al pagamento di un ticket da parte del paziente, la cui esigibilità ed importo sono stabiliti dalla Giunta Regionale.
5. Con Nota della DG Welfare verrà data indicazione alle ASST delle modalità di registrazione e rendicontazione delle prestazioni di Psicologia delle cure primarie erogate alla utenza.

Art. 5

(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica)

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dai competenti organi del Servizio Sanitario Regionale che analizzano i flussi di registrazione delle prestazioni psicologiche svolte nell'area della Psicologia delle cure primarie.
2. Per le finalità previste al comma 1, gli Psicologi di cure primarie registrano le proprie prestazioni secondo le modalità indicate dalla DG Welfare Regione Lombardia e trasmettono una rendicontazione annuale sull'attività e sulle prestazioni di assistenza psicologica prestata al Responsabile UOPSI, che attraverso la Direzione del DSMD e la Direzione Sociosanitaria, provvede all'invio di una propria Relazione sulle attività ai servizi dell'Assessorato con competenze in materia di welfare.
3. I servizi competenti dell'Assessorato al Welfare e la Cabina di Regia esaminano le rendicontazioni in funzione degli atti di orientamento ed indirizzo delle successive annualità.

Art. 6
(Attività di Prevenzione)

1. Lo Psicologo delle cure primarie è uno degli attori degli interventi di Prevenzione selettiva e Prevenzione indicata promossi dai Piani e dai Programmi di Regione Lombardia.
2. I Medici di Medicina Generale, i Pediatri di libera scelta, gli operatori che operano nella Prevenzione universale possono inviare celermente la persona con segni di disagio psicologico ad una Consulenza Psicologica presso la Casa di Comunità, il Distretto e le altre sedi territoriali in cui opera lo Psicologo delle cure primarie. A tale scopo vengono redatte in ogni ASST apposite Procedure e Protocolli di collaborazione.
3. Una particolare attenzione è rivolta dalla psicologia delle cure primarie al target degli Adolescenti e Genitori e dei Giovani, per cui è previsto un accesso rapido e diretto ad interventi di diagnosi precoce ed intervento precoce, in coordinamento con i Consulenti Familiari ed i Servizi Specialistici del Dipartimento della Salute Mentale e Dipendenze.
4. L'accesso diretto ad una Consulenza Psicologica in una sede non stigmatizzata e il coordinamento con i programmi preventivi regionali e le iniziative preventive attuate nelle Scuole e nel Territorio hanno lo scopo di intercettare precocemente situazioni di disagio psicologico e fornire interventi di diagnosi ed intervento precoce atte a ridurre il rischio che possano evolvere in psicopatologie, disturbi del comportamento o dell'adattamento.

Art. 7
(Cabina di regia delle attività di psicologia delle cure primarie e territoriali)

1. La Giunta regionale costituisce la Cabina di regia per il coordinamento delle attività di psicologia delle cure primarie e della psicologia territoriale stabilendo le relative modalità di funzionamento.
2. La Cabina di regia è composta da:
 - a. due componenti della D.G. Welfare;
 - b. un componente della D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;
 - c. il Coordinatore regionale delle U.O. di Psicologia (UOPSI);
 - d. un Direttore di Distretto designato dalla D.G. Welfare;
 - e. un rappresentante indicato dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia;
 - f. un rappresentante di una società scientifica di psicologia di settore;
 - g. un rappresentante designato dall'Ufficio Scolastico Regionale;
 - h. un professionista dirigente psicologo per ogni ambito di riferimento di ciascuna ATS.
3. La Cabina di regia svolge un'azione di coordinamento e indirizzo sulle attività prestate

dalla psicologia delle cure primarie e del territorio nell'ambito delle attività regolate dalla presente legge.

4. La Cabina di regia è costituita, senza oneri aggiuntivi per la Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio Regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in relazione alle azioni previste di attivazione della Psicologia delle cure primarie, di formazione dello Psicologo delle cure primarie e reclutamento, prestazioni erogate in favore della popolazione. A tal fine la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale una Relazione biennale che documenta e descrive:
 - a. lo stato di avanzamento nella costituzione nelle ASST della Psicologia delle cure primarie, corredati dai dati relativi alle prese in carico dei pazienti, comprese quelle in vase e alle prestazioni;
 - b. lo stato di avanzamento nella costituzione e realizzazione dei percorsi formativi e di selezione della figura dello Psicologo delle cure primarie;
 - c. le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione.
2. La Giunta Regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio Regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 9
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per l'istituzione della psicologia delle cure primarie, stimate in euro 12,000,000.00 per ciascun anno del triennio 2023-2025, si provvede prioritariamente con gli investimenti previsti dalla Missione 6 Component 1 del PNRR ai sensi del D.M. 71/2022 "Modelli e standard per lo sviluppo dell'Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e, in via subordinata, con le risorse allocate alla Missione 13, Programma 01, Titolo 01 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.
2. Per gli esercizi successivi al 2025 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. L'anno 2023 viene considerato come anno sperimentale per l'attuazione della presente legge affinché si verifichi la sufficienza delle risorse stanziare.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Allegato – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell’articolo 81, comma 2, Regolamento generale

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) quantificazione spesa			6 (B) copertura finanziaria				
				Missione - programma	Importo 2023	Importo 2024	Importo 2025	Missione - programma	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024
Istituzione della psicologia delle cure primarie	9	Si	Titolo 1 “Spese correnti”	investimenti previsti dalla Missione 6 Component 1 del PNRR ai sensi del D.M. 71/2022 “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” e, in via subordinata, Missione 13 Programma 1	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	investimenti previsti dalla Missione 6 Component 1 del PNRR ai sensi del D.M. 71/2022 “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” e, in via subordinata, Missione 20 Programma 3	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00